COMUNE DI CASTELVETRANO

(Libero Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 8 DEL 20-01-2025

OGGETTO: NOMINA PORTAVOCE DEL SINDACO EX ART. 7 L. 150/2000

Atteso che la comunicazione pubblica ha assunto carattere di centralità nel processo amministrativo, e si caratterizza ora come sistema innovativo per amministrare la città, accogliendo le esigenze e le istanze della società civile per un miglioramento delle stesse Istituzioni;

Vista e richiamata la legge 7 giugno 2000, n. 150 che ha introdotto nell'ordinamento il concetto di comunicazione pubblica, riconoscendo alla stessa il carattere di risorsa prioritaria strutturale, legittimandone e prevedendone la diffusione nella Pubblica Amministrazione e distinguendone altresì la specifica natura da quella di ognuna delle altre attività amministrative;

Dato atto che la legge citata istituisce e regolamenta tre figure differenti, quali: il portavoce, l'addetto stampa e l'ufficio relazioni con il pubblico.

Acclarata la peculiarità della figura del "portavoce" che deve coniugare competenza professionale con un rapporto di fiducia con il primo cittadino, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie;

Richiamata la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 2002 in cui si sottolinea che, a differenza dell'ufficio stampa e dei relativi compiti istituzionali, il portavoce, presente nelle amministrazioni, sviluppa invece un'attività di relazione con gli organi di informazione in stretto collegamento ed alle dipendenze del vertice "*pro tempore* " delle amministrazioni stesse;

Visto il parere reso dalla Corte dei Conti Liguria, sezione di controllo, n. 70/2011, secondo cui "*Come emerge anche dalla relazione alla Camera dei Deputati, la Legge 150/2000, costituisce una attuazione dei principi generali di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa in quanto rafforza le modalità e le forme di comunicazione sulle possibilità di accedere ai pubblici servizi nonché sull'efficienza dei medesimi, in ossequio al principio di buon andamento dell'azione amministrativa*

Evidenziato che il succintato parere precisa chiaramente che "*Creato ex novo dalla legge n. 150 del 2000, legato da un totale rapporto fiduciario al soggetto/organo che egli rappresenta, il portavoce collabora in prima persona ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione; La finalità istituzionale del portavoce è,*

documento omissis ai fini della pubblicazione

fondamentalmente, quella di assicurare soltanto la comunicazione politica-istituzionale secondo gli indirizzi stabiliti dal vertice dell'amministrazione pubblica, sia centrale che periferica, politica od amministrativa. Si tratta in sostanza di una figura innovativa che coniuga un'elevata competenza professionale con un rapporto di fiducia e di appartenenza con il capo dell'amministrazione, di cui deve essere capace di comunicare scelte, orientamenti e strategie";

Atteso dunque che alla base del lavoro del portavoce insiste il rapporto fiduciario con il vertice dell'amministrazione di riferimento, essendo proprio compito fondamentale quello, in sostanza, di tradurre e comunicare il programma istituzionale dell'amministrazione;

Dato atto che:

- a mente dell'art. 7 della Legge 7 giugno 2000, n. 150 "1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità.";
- L'incarico di portavoce, per giurisprudenza consolidata, esula dalla disciplina degli incarichi di studio e di consulenza di cui all'art. 6 comma 7 del d.l. n. 78 del 2010;

Richiamate altresì:

- la deliberazione n. 19/2015 della Corte dei conti, Sezione Centrale di controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni dello Stato, con la quale il giudice contabile ha ulteriormente precisato che il conferimento dell'incarico di portavoce attribuito ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 150/2000, posto il legame fiduciario che lo connota, porta a porre il conferimento al di fuori del perimetro degli incarichi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 e ss. mm. e ii.;
- La deliberazione n.337/2014/PAR del 12 maggio 2017 della Corte dei Conti, sez. Regionale di Controllo per il Veneto secondo cui "*....per l'incarico di portavoce, sulla base del tenore testuale della norma e del carattere fiduciario della funzione assegnata, si ritiene si possa aderire all'interpretazione secondo la quale non operano i vincoli di cui al menzionato art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001, ..*" in considerazione del fatto che "*La figura di portavoce*, .. , con "*funzioni di comunicazione all'esterno delle decisioni politico- istituzionali assunte dall'Ente*" risulta assimilabile agli incarichi c.d. di "staff", di cui all'art. 90 TUEL ("uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge"),

Atteso che in ragione della modifica apportata al terzo periodo dell'art. 127 comma 1° della L.R. n. 2/ 2002 non risulta necessario tra i requisiti che deve possedere l'iscrizione all'albo dei giornalisti;

Richiamata altresì la circolare n. 21 del 18 maggio 2022 resa dall'Assessorato regionale delle AA.LL. e della F.P. recante " attività di informazione e comunicazione nella Pubblica Amministrazione – direttiva" che conferma che le disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150 costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione e che pertanto trovano diretta applicazione nell'ordinamento siciliano;

Considerato che il portavoce può essere scelto tra le professionalità interne o esterne all'amministrazione, e che per lo stesso non è previsto un contratto;

documento omissis ai fini della pubblicazione

Ritenuto di avvalersi della facoltà conferita agli enti locali, ai sensi dell'art.7 della L.n.150/2000 innanzi richiamato, attribuendol'incarico di portavoce per coadiuvare l'organo di vertice dell'amministrazione pubblica esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione;

Atteso che l'incarico in oggetto può essere conferito al Sig. Antonino Centonze, nato a *** OMISSIS *** il quale, come si evince dal curriculum vitae, agli atti dell'ente, si trova in possesso di professionalità ed esperienza in materia di comunicazione che consentono di conferire l'incarico;

Considerato, altresì, che sebbene la normativa vigente e la consolidata Giurisprudenza della Corte dei Conti per l'incarico di Portavoce non operano i vincoli di cui all'art. 7, comma 6, D.lgs. 165/2001, all'interno dell'Ente non vi sono risorse umane con esperienza professionale consona per le funzioni di portavoce;

Acquisita la dichiarazione sostitutiva ex art.46 e 47 del D.P.R.445/2000 e s.m.i. da parte del Sig. Antonino Centonze, agli atti dell'ente, nella quale sono contenute le dichiarazioni relative all'insussistenza di situazioni anche potenziali, di conflitto d'interessi in relazione all'incarico da ricoprire, nonché all'insussistenza di una delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013, che dispone in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma degli art.49 e 50 della Legge 190/ 2012, essendo quest'ultima dichiarazione condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;

Dato Atto che:

- l'incarico comprende le seguenti attività: collaborare il Sindaco ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione; gestire i rapporti con la stampa locale ed organizzare conferenze stampa; gestire la comunicazione in caso di crisi o di particolari emergenze;

- L'incarico in questione deve intendersi ad ogni effetto di lavoro autonomo e, prescindendo da obblighi di presenza fissa, non potrà costituire in alcun modo rapporto di lavoro dipendente con questo Ente.

Atteso che il presente atto non comporta alcun onere economico per l'ente;

Visti:

- La L. 150/2000;
- Il ROUSS;
- la L.R. 11.12.1991, n. 48 e la L.R. 23.12.2000, n. 30;
- Lo Statuto Comunale;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni di cui in premessa interamente riportate e trascritte:

1. **Di conferire** al Sig. Antonino Centonze *** OMISSIS ***, l'incarico autonomo, a tempo determinato, di "Portavoce del Sindaco" ai sensi dell'art.7 della legge 07/06/2000 n.150, esterno all'Amministrazione, con compiti di diretta collaborazione con l'organo di vertice del Comune di Castelvetrano, al fine di curare i rapporti di carattere politico-istituzionale e con gli organi di informazione.

2. **Di precisare** che l'incarico:

- sarà svolto in condizioni di autonomia organizzativa ed escluderà ogni vincolo di subordinazione nei confronti del Comune di Castelvetrano;

- potrà essere revocato anticipatamente per il venir meno del rapporto fiduciario, per l'inosservanza delle

documento omissis ai fini della pubblicazione

disposizioni del Sindaco in ordine all'espletamento dell'incarico nonché per la cessazione della carica del Sindaco.

3. **Di stabilire** che l'incarico avrà decorrenza dalla data di stipula del disciplinare di incarico e fino al 31.12.2025, ed è revocabile in ogni momento a giudizio discrezionale ed insindacabile del Sindaco. Altresì con successivo provvedimento potrà essere conferito altro incarico fino alla scadenza naturale del mandato sindacale.

5. **Di dare atto** che l'incaricato ha sottoscritto la dichiarazione in ordine all'insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n.39/2013 e ss.mm.ii..

6. **Di dare atto** che lo stesso ha dichiarato che in atto non riveste alcun incarico analogo e per tutta la durata del relativo incarico, non eserciterà attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

7. **Di dare atto** che dal presente provvedimento non scaturirà alcun onere finanziario per l'ente;

8. **Di dare mandato** al Responsabile della Direzione I al compimento di tutti gli atti gestionali finalizzati agli adempimenti finanziari scaturenti dal presente provvedimento riguardo al portavoce del Sindaco.

9. **Di dare atto**, altresì, che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line, nonché sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente alla voce "Consulenti e Collaboratori", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013. Il presente provvedimento sarà portato a conoscenza dell'interessato, nonché trasmesso ai Sigg.ri Dirigenti, ai Sigg.ri Assessori e al Segretario Generale.

IL SINDACO
AVV. GIOVANNI LENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

documento omissis ai fini della pubblicazione